

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3644 del 30/07/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013. Ditta F.LLI Casazza S.r.l. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di " falegnameria " svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (pc), Loc. Badagnano n. 72. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3743 del 30/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno trenta LUGLIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. N. 59/2013. DITTA F.LLI CASAZZA S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "FALEGNAMERIA" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CARPANETO P.NO (PC), LOC. BADAGNANO N. 72. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la L. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la L. 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. l'AUA adottata ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 con D.D. n. 2491 del 22.7.2016 e rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con atto n. 8049 del 27.7.2016 alla ditta F.lli CASAZZA srl (C.FISC. 00117070334), per l'attività di *" falegnameria "* svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Badagnano n. 72. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/06;
2. l'istanza della Ditta F.lli Casazza S.r.l. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero con nota 6209 del 29.4.2019 (prot. Arpae n. 69145 del 2.5.2019) per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al punto precedente;
3. la nota n. 75897 del 14.5.2019 con cui il SAC di Arpae provvedeva ad evidenziare al SUAP la necessità di acquisire documentazione integrativa in sede di verifica di correttezza formale;
4. la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota n. 9575 del 27.6.2019 (prot. Arpae n. 101765 di pari data) e con nota n. 10362 del 11.7.2019 (prot. Arpae n. 109390 di pari data);

ATTESO che:

- l'istanza è stata avanzata per acquisire l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 derivanti dalla modifica dello stabilimento;
- la modifica consiste nell'installazione di un nuovo impianto di verniciatura (emissione E3) in aggiunta a quello esistente;
- il consumo annuo di prodotti vernicianti ed impregnanti sarà di 5400 kg/anno per un consumo medio giornaliero di 24,54 kg/d e per un input di COV di circa 269,2 kg/a; non viene previsto alcun impiego di diluenti per pulizia;
- nella documentazione integrativa era precisato che il silo a cui sono convogliate le polveri derivanti dalle macchine che le possono generare non ha condotti, bensì uno sfiato posto sul silo medesimo;
- sono presenti due impianti termici a bricchetti legno con la funzione sia di riscaldamento degli ambienti di lavoro sia di asciugatura dei manufatti (prodotti verniciati), pertanto ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06. La loro presenza era già stata indicata ma con la sola funzione di riscaldamento degli ambienti di lavoro. Per effetto della loro potenza complessiva (1,02 MWt) i medesimi non possono essere considerati scarsamente rilevanti e sono, quindi, soggetti ad autorizzazione. Gli stessi saranno attivi nel periodo invernale;
- risulta presente una caldaia a GPL rientrante nel titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/06 e pertanto non soggetta ad autorizzazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota n. 7235 del 8.7.2019 (prot. Arpae n. 107203 di pari data) con cui il Comune di Carpaneto P.no attestava la compatibilità urbanistica ed esprimeva il proprio nulla osta alla modifica sostanziale

dell'AUA;

- nota n. 108419 del 10.7.2019 con cui il Servizio Territoriale di ArpaE trasmetteva parere favorevole secondo determinate prescrizioni;
- nota n. 68702 del 11.7.2019 (prot. ArpaE n. 109171 del 11.7.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza esprimeva parere favorevole ricordando la necessità che la ditta mantenga aggiornate le schede di sicurezza al regolamento REACH/CLP;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D.Lgs. 18.08.00, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6.03.2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R. "*;
- D.Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- L.R. 01.06.06 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 06.03.07 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche L.R.);
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **F.LLI CASAZZA S.R.L.** (C.FISC. 00117070334), per l'attività di *"falegnameria"* svolta nello stabilimento sito in Comune di Carpaneto P.no (PC), Loc. Badagnano, 72 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
2. **di stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 SILOS RACCOLTA POLVERI

Portata massima	20000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	14,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		

Materiale particolare 10 mg/ Nm³

EMISSIONE N. E2 VERNICIATURA

Portata massima 12000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 2 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 3 mg/Nm³

EMISSIONE N. E3 VERNICIATURA

Portata massima 20000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 2 h/g
Durata massima annua 220 gg/anno
Altezza minima 8,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 3 mg/Nm³

EMISSIONE E4 IMPIANTO TERMICO INDUSTRIALE CALDAIA MOD. F 35 - POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE 0,51 MWT

Portata massima 26000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 108 h/g
Durata massima annua Dal 15 ottobre al 15 aprile salvo eventuali proroghe
Altezza Minima 6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 30 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 450 mg/Nm³
Monossido di carbonio 150 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 30 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

EMISSIONE E5 IMPIANTO TERMICO INDUSTRIALE CALDAIA MOD. F 35 - POTENZA TERMICA NOMINALE AL FOCOLARE 0,51 MWT

Portata massima 26000 Nm³/h
Durata massima giornaliera 108 h/g
Durata massima annua Dal 15 ottobre al 15 aprile salvo eventuali proroghe
Altezza Minima 6 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:
Materiale particolare 30 mg/Nm³
Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 450 mg/Nm³
Monossido di carbonio 150 mg/Nm³
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) 100 mg/Nm³
Composti organici volatili (espressi come Ctot) 30 mg/Nm³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%

- la biomassa utilizzata negli impianti di cui ai punti di emissione E4 ed E5 deve essere conforme a quanto previsto all'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- i camini di emissione E2, E3, E4 ed E5 identificati univocamente con scritta indelebile in corrispondenza del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di pre-

lievo ed analisi:

- UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - UNI EN 13284 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - UNI EN 14792, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10878 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791, ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o UNI 10393 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR) per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - UNI EN 15058 o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.) per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **composti organici volatili espressi come Ctot**;
- d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- e) l'attività di verniciatura deve essere svolta nelle apposite cabine (E2 ed E3), dotate di aspirazione e captazione degli inquinanti che si liberano e munite di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare, in grado di garantire il rispetto di un limite di concentrazione di materiale particellare pari a 3 mg/Nm³. Fermo restando il rispetto di tale limite e di quanto stabilito al punto p), il gestore può non effettuare monitoraggi durante la fase di applicazione dei prodotti vernicianti;
- f) per l'attività di verniciatura devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti ed impregnanti a base acquosa;
- g) il gestore non deve superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti ed impregnanti pari a 25 kg/g, per un input massimo di COV, per l'intero stabilimento, pari a 270 kg/anno. Il consumo medio giornaliero e l'emissione annua massima vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al punto i);
- h) devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti pronti all'uso, a base acquosa con contenuto di co-solvente organico non superiore al **10%** in peso, nel caso di impiego di tinte è ammesso un contenuto di co-solvente organico non superiore al **15%** in peso;
- i) le ore di funzionamento degli impianti di verniciatura, i consumi dei prodotti vernicianti ed impregnanti, nonché le operazioni di manutenzione dei relativi filtri e la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati delle relative fatture di acquisto, devono essere annotati con frequenza mensile su apposito registro, con pagine bollate a cura dell'Arpae di Piacenza e firmate dal gestore dello stabilimento, tenuti a disposizione dei competenti organi di controllo;
- j) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E4 ed E5 devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere effettuati secondo le metodiche sopra riportate;
- k) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento all'emissione E1 devono avere una frequenza almeno annuale, essere effettuati secondo le metodiche sopra riportate e per l'effettuazione dei campionamenti il camino E1 dovrà essere conforme a quanto prescritto al punto b). In alternativa, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti per E1, il gestore potrà non effettuare controlli a detta emissione, purché il sistema di abbattimento installato, dotato di apposito manometro differenziale per il controllo dell'efficienza dello stesso, venga mantenuto sempre in perfetta efficienza. Le operazioni di manutenzione, sia programmate, sia straordinarie, dovranno essere annotate su apposito registro con pagine bollate e numerate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- l) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- m) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- n) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi (E3) o modificati (E4 ed E5) non può superare due mesi;
- o) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi (E3) o modificati (E4 ed E5) ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;

- p) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti generanti le emissioni E3, E4 ed E5 il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un monitoraggio di ciascuna emissione finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti imposti;

3. **di dare atto che:**

- il provvedimento conclusivo – che dovrà essere rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente le funzioni di SUAP anche per il Comune di Carpaneto P.no) sulla base del presente atto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiamate nelle premesse del presente atto a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi (E3) o modificati (E4 ed E5);
- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP.
-

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.